



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN ENNA

nella persona del dott. Giuseppe Dante Maria Amico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 684/13 Ruolo Generale avente per oggetto:

“Opposizione avverso verbale di contestazione”, promossa

DA

La Loggia Luigi, nato a Mazzarino (CL) il 23.03.1968 e residente in Barrafranca, via Ferrara n. 57, elettivamente domiciliato in Barrafranca, via della Pace n. 37, presso lo studio dell'avv. Gaetano Giunta, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;



- OPPONENTE -

CONTRO

Prefettura di Enna, in persona del Prefetto pro tempore;

- OPPOSTA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'opponente: chiede l'annullamento del verbale impugnato, con condanna dell'ente resistente, oltre al risarcimento dei danni da esso La Loggia subiti ex art. 96 c.p.c., al rimborso delle spese di lite.

Per l'opposta: chiede il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi.

N. 684 / 2013 R.G.
N. 123 / 2014 R.S.
N. - / - R. REP.
Con. 914/14

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si dà, preliminarmente, atto che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto nei termini di legge.

Con il verbale di accertamento Nr. UFF 1005815 impugnato, elevato dalla Polizia Stradale di Enna in data 16.07.2013, sono state contestate al ricorrente, con riferimento al mezzo targato VF18454, le violazioni delle norme del c.d.s. di cui agli artt. 141, commi 2° e 11°, e 15, comma 1°, perché, rispettivamente, “il giorno 27.06.2013 alle ore 12.20, sulla via Pergusina, territorio del Comune di Enna, all’altezza dell’incrocio con la via degli Oleandri, non era in grado di conservare il controllo del veicolo e non riusciva ad arrestarlo entro il campo di visibilità, entrando in collisione con altra autovettura che usciva dalla via degli Oleandri.” e “a seguito dell’incidente di cui sopra veniva danneggiato un palo dell’illuminazione pubblica. Il trasgressore è obbligato al ripristino dei luoghi. Non ottemperando esso sarà effettuato d’ufficio con addebito delle spese.”, “Violazioni scaturite da incidente stradale con feriti, verificatosi in data, ora e luogo suindicati rilevato da personale di questa Sezione. Si precisa che non è stato possibile procedere alla contestazione immediata delle violazioni poiché le stesse sono state accertate d’ufficio a seguito di ricostruzione dinamica del sinistro.”.

Il ricorrente, a sostegno dell’opposizione, premettendo di ricoprire la mansione di autista per i Vigli del Fuoco di Enna e che nell’occasione conduceva a moderata velocità un’autopompa a serbatoio APS Eurofire, eccepisce i seguenti motivi: errata ricostruzione della dinamica del sinistro, essendo lo stesso riconducibile ad una vietata manovra del conducente del veicolo antagonista Citroen Xara targato AY864YS, che procedendo ad alta velocità, sorpassando due vetture ferme allo stop, si era immesso nella via Pergusina dalla via degli



Oleandri non rispettando detto segnale ivi posto, impattando contro la parte anteriore destra dell'Eurofire; immotivata mancata contestazione immediata della violazione.

L'ente opposto, richiamando le allegate deduzioni del 25.11.2013 della Polizia Stradale di Enna, chiede il rigetto del ricorso introduttivo.

Ciò detto, il secondo motivo di opposizione è da ritenersi infondato, apparendo la mancata contestazione immediata delle violazioni de quibus correttamente ricollegata alla necessaria ricostruzione della dinamica dell'evento dannoso alla base dell'atto impugnato, risultando redatto dagli agenti intervenuti il relativo prontuario di incidente stradale, comprendente anche lo schizzo planimetrico del campo del sinistro.

Il descritto primo motivo di opposizione è da ritenersi, invece, fondato.

Si rileva, in primo luogo, che dall'atto opposto non emergono circostanze di fatto relative al comportamento del veicolo condotto dal ricorrente in occasione della contestazione di cui all'atto impugnato - quali ad esempio l'eventuale sbandata, gli eventuali andamenti o frenate irregolari eventualmente emersi dalla disamina postuma del sinistro - idonee a oggettivare il giudizio di non adeguatezza della velocità del La Loggia posto alla base delle contestazioni de quibus, non essendo, evidentemente, al riguardo sufficiente il mero richiamo al fatto che tale mezzo avesse, nell'occasione, colliso con altro veicolo con correlato danneggiamento di un palo di illuminazione pubblica.

Dalla svolta istruttoria è emersa, peraltro, conferma alla dinamica del sinistro alla base dell'atto impugnato così come descritta nel ricorso introduttivo, siccome confermata dai testi escussi Gemma Rosario Salvatore e Cammarata Santo Massimiliano - sulla cui attendibilità non sono insorti dubbi -, avendo avuto, peraltro, gli stessi cura di evidenziare, il primo, che l'autopompa dei



Vigili del Fuoco procedeva, nell'occasione, a pieno carico, ed il secondo che il veicolo antagonista Citroen Xara targato AY864YS aveva sorpassato – peraltro sulla destra – due vetture ferme allo stop posto sulla via degli Oleandri, immettendosi sulla via Pergusina ed impattando, così, contro la parte anteriore destra del sopraggiungente mezzo pesante condotto dal La Loggia, che stava già attraversando l'incrocio.

Né vale, in contrario, rilevare la lunghezza – mt. 16,60 - delle tracce gommose di frenata riconducibili al veicolo Eurofire o i rilevanti danni subiti dal citato veicolo antagonista emergenti dal suddetto prontuario di rilevamento, in quanto elementi non idonei, di per sé, a giustificare il giudizio di non adeguatezza della velocità del La Loggia posto alla base delle contestazioni de quibus, trattandosi, con riferimento al veicolo dallo stesso condotto, di mezzo speciale pesante, di massa complessiva che l'ente opposto indica in 14.000 Kg., elemento che non può non influire negativamente tanto sullo spazio d'arresto, quanto sulla cinematica dell'incidente.

Tutto ciò induce a ritenere che non sussistano sufficienti prove in ordine alle descritte violazioni contestate con l'atto impugnato.

Si impone, pertanto, in applicazione dell'art. 7, comma 10°, del d. lgs. n. 150/2011, l'annullamento del verbale opposto.

In considerazione delle ragioni della decisione e del rigetto della descritta seconda doglianza, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

Non può trovare, infine, accoglimento la chiesta condanna dell'opposta al risarcimento per responsabilità aggravata, non ritenendosi sussistenti la mala fede o la colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c..

P.Q.M.



Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.

Enna, 15 ottobre 2014



Il Giudice di pace

Dott. Giuseppe Dante Maria Amico

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 NOV. 2014

MARIO GUIDONE
Cancelliere